

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 050 DEL 09 SETTEMBRE 2014

OGGETTO: TRIBUTI – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE
DELIBERAZIONE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 26 consiglieri e assenti n. 06.

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------|
| AZAOUI Fatima | | MANFRINATO Anna | |
| BARRASSO Pietro | Assente | MARTON Gianluca | |
| BRESCIANI Riccardo | | MENEGON Francesca | |
| BUSCAGLIA Antonella | | MERLO Fabrizio | |
| COGOTTI Greta | | MOSCAROLA Giacomo | |
| D'ANGELO Claudia | | PARAGGIO Amedeo | |
| DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea | | POSSEMATO Benito | Assente |
| FARACI Giuseppe | | RAISE Dorianò | Assente |
| FOGLIO BONDA Andrea | | RAMELLA GAL Antonio | |
| FURIA Paolo | | RASOLO Giuseppe | |
| GAGGINO Massimiliano | Assente | RINALDI Giovanni | |
| GALUPPI Paolo | | RIZZO Paolo | |
| GENTILE Donato | Assente | ROBAZZA Paolo | |
| IACOBELLI Cinzia | | ROSSO Simone | |
| LEONE Sergio | | SACCA' Antonio | Assente |
| MAIO Federico | | ZUCCOLO Alessandro | |

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PERSA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 050 DEL 09.09.2014

TRIBUTI – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE DELIBERAZIONE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il sig. Presidente apre il dibattito sull'argomento in oggetto ricordando che sono stati presentati due emendamenti. Mette quindi in discussione l'emendamento prot. n. 45523 presentato dal Consigliere sig. Moscarola che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri sigg.ri.: Moscarola, Rosso, Buscaglia, Robazza, Galuppi, Delmastro delle Vedove e il Segretario Generale che dà lettura del parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti, che risultano favorevoli per quanto attiene la regolarità contabile e contrari per quanto attiene alla regolarità tecnica.

Il Consigliere sig. Moscarola dichiara quindi di ritirare l'emendamento.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Il sig. Presidente mette in discussione l'emendamento prot. n. 45718 presentato dai Consiglieri sigg.ri Maio, Robazza, Gaggino, Paraggio che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Aperta la discussione intervengono il Consigliere sig. Maio e il Segretario Generale che dà lettura del parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti, che risultano contrari sia per quanto attiene la regolarità tecnica che quella contabile.

Il Consigliere sig. Maio dichiara quindi di ritirare l'emendamento.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Chiusa la discussione sulle proposte di emendamento, il sig. Presidente apre il dibattito sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Gaido, e i Consiglieri sigg.ri: Foglio Bonda, Delmastro delle Vedove, Leone, Robazza, Rosso, Buscaglia, Moscarola.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, distinto nelle tre componenti IMU-TASI-TARI, introdotta dall'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale IUC, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e composta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista altresì la nota prot. n. 24334/2014 del 04/08/2014, pervenuta al Comune di Biella a mezzo PEC in data 05/08/2014 ed assunta al protocollo generale dell'ente con prot. n. 41286/2014, avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15 aprile 2014. Approvazione del Regolamento e determinazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI)", con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, dall'esame dell'atto indicato, ha espresso riserve in merito alla legittimità del disposto dell'art. 2 del Capo I del Regolamento comunale, laddove esso individua, quale soggetto attivo, il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo;

Posto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha giustificato la propria osservazione denotando come, nell'ambito della disciplina relativa all'IMU, non sia stata richiamata la norma, prevista in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), dall'art. 4, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che stabiliva che l'imposta fosse dovuta al Comune per l'immobile la cui superficie insisteva interamente o prevalentemente sul proprio territorio;

Dato atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha altresì osservato che, anche in ambito TASI, le disposizioni dell'art. 1, commi 669-681, della legge n. 147 del 2013, non contengono alcuna statuizione relativa all'ipotesi in cui gli immobili insistano sul territorio di comuni diversi, ritenendo conseguentemente, in linea con quanto affermato nelle "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU" approvate, unitamente al relativo modello, con il D.M. 30 ottobre 2012, che qualora l'immobile insista sul territorio di due comuni diversi, sia l'IMU sia la TASI debbano essere corrisposte a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente alla superficie e non in base al criterio della prevalenza, fatta salva, peraltro, la possibilità di regolare diversamente detta ipotesi, ricorrendo a specifici accordi tra gli enti territoriali interessati, purché nel rispetto del divieto di doppia imposizione;

Premesso inoltre che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la suddetta nota del 04/08/2014, ha rilevato come, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), non sia stata riproposta la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che in materia di tributo comunale sui servizi e sui rifiuti (TARES) prevedeva, per l'ipotesi di immobili situati sul territorio di due comuni diversi, l'applicazione del criterio della prevalenza, osservando quindi che, data l'assenza di un'apposita disciplina normativa, la questione debba essere risolta tenendo conto dell'esistenza di una stretta correlazione tra il prelievo e la fruibilità del servizio di gestione dei rifiuti e che pertanto, in considerazione del fatto che il conferimento dei rifiuti prodotti dalle utenze ubicate "a cavallo" tra due comuni avvenga nei cassonetti situati in prossimità dell'accesso al locale o all'area in questione, soggetto attivo del prelievo tributario suddetto

vada individuato nel Comune nel cui territorio è situato l'accesso medesimo o che, qualora tale principio risultasse di difficile applicazione, in particolare in ragione dell'esistenza di più accessi, vada applicato il principio della proporzionalità già illustrato con riferimento all'IMU ed alla TASI;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito al recepimento delle indicazioni ministeriali, ritenendo di operare le modifiche all'art. 2 del capo I del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale in un'ottica di semplificazione amministrativa, limitandosi pertanto ad espungere dal testo regolamentare in esame quanto non conforme alla norma vigente, come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza introdurre specificazioni ulteriori alla gestione di una fattispecie in generale non così frequente, demandando la risoluzione dell'eventuale caso concreto che dovesse verificarsi all'applicazione dei principi menzionati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Premesso che l'art. 2, comma 2 del capo II del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – componente IMU – prevede che nel caso in cui due o più unità immobiliari risultino essere distintamente accatastate, ancorché contigue e fuse, di fatto, ai fini fiscali, con specifica annotazione negli atti catastali, esse non possano essere considerate un'unica abitazione principale in difetto dell'accatastamento unitario che assegni la relativa categoria, la classe, la rendita catastale ed ogni altro elemento catastale aggiornato, necessario ai fini dell'assolvimento dell'imposta;

Vista la nota prot. n. 2014/2438 del 07/08/2014, pervenuta a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Biella – Territorio ed assunta al protocollo generale dell'Ente con prot. 41859/2014 del 07/08/2014, con la quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Biella – Territorio, a seguito di espressa richiesta di chiarimenti formulata dal Comune di Biella - Ufficio Tributi con propria nota prot. n. 36686/2014 del 15/07/2014, ha espresso circostanziati e motivati chiarimenti afferenti alle unità immobiliari urbane ubicate nel territorio comunale composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali di godimento non omogenei, ed alle possibili incidenze fiscali che da esse scaturiscono ai fini dell'imposta unica comunale IUC;

Rilevato che nella suddetta nota, pur premettendo che la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire soltanto qualora i diritti reali di possesso siano omogenei e che in presenza di disomogeneità di diritti reali non sia possibile fondere due o più porzioni, con la conseguenza che i beni manterranno nella loro iscrizione a Catasto gli esistenti identificativi e titolarità di diritti esistenti, si dà atto della possibilità di far risultare in Catasto che le unità immobiliari, dopo i necessari lavori di adeguamento funzionale – distributivo dei locali, ovvero di semplice riorganizzazione interna dei vani, della cucina e dei servizi igienico-sanitari, costituiscono, di fatto, una nuova ed unica unità immobiliare, qualora il tecnico professionista incaricato compili due distinte denunce di variazione DOCFA, con le obbligatorie specifiche del caso, atte ad evidenziare la fusione di fatto delle due porzioni, attribuendo a ciascuna porzione la categoria e classe attribuibili all'unità immobiliare intesa nel suo complesso e considerando le caratteristiche di essa, cioè quella derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni, ed associando a ciascuna porzione la rendita in ragione della relativa consistenza;

Considerato che le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Biella – Territorio confermano che tutte le fattispecie procedure di accatastamento che riguardano le unità immobiliari composte da due o più unità porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei, definiscono fiscalmente un'unica unità immobiliare dotata nella sua complessità di autonomia funzionale e reddituale;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 2 del capo II del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, eliminando la restrizione, attualmente prevista a carico delle unità immobiliari contigue e fuse, di fatto, ai fini fiscali, con specifica annotazione negli atti catastali, in modo tale che esse possano essere considerate un'unica abitazione principale, qualora tale sia la destinazione che ne fa il soggetto passivo dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 671, secondo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale statuisce che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Visto l'art. 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, precisando inoltre che l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Viste le FAQ IMU/TASI pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare la n. 11 e la n. 13 e la n. 16, esemplificative dell'applicazione della ripartizione della TASI tra occupante e titolare del diritto reale, nel rispetto sia dell'autonoma soggettività passiva sia della solidarietà passiva sussistente soltanto all'interno delle due distinte categorie dei soggetti passivi (titolari del diritto reale da un lato ed inquilini dall'altro), nonché sulla corretta applicazione del tributo TASI in capo ai titolari del diritto reale, che non viene incisa dalla solidarietà passiva sussistente tra i medesimi;

Valutato pertanto di modificare gli articoli 6 e 7 del capo II, nonché gli articoli 8 e 9 del capo III e gli articoli 26 e 27 del capo IV, per maggior aderenza con il principio della solidarietà passiva ed alla luce delle osservazioni ministeriali nonché per maggiore semplificazione e chiarezza espositiva, ritenendo che per quanto attiene agli importi minimi di versamento e di rimborso sia opportuno operare un rimando a quanto previsto, in materia di entrate tributarie, dal vigente Regolamento delle entrate comunali, anche in considerazione di possibili ulteriori cambiamenti normativi in materia o di interpretazioni sul punto, anche a seguito di eventuali consolidamenti giurisprudenziali sul punto;

Viste le modifiche attuate al comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 da parte dell'art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in particolare per quanto attiene le modalità e le scadenze per il versamento della TASI;

Ritenuto di adeguare l'art. 7, capo III del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale rimandando genericamente alle disposizioni di legge vigenti, in considerazione del dettato normativo in essere piuttosto articolato, anche per via delle frequenti modifiche normative;

Visto quanto previsto dall'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e-ter), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Considerati gli aumenti di tariffa che si sono verificati a seguito dell'introduzione della TARI per alcune categorie di utenze non domestiche, a seguito della deliberazione C.C. n. 28 del 15/04/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il piano finanziario per l'anno 2014 ed il prospetto di calcolo delle tariffe relative alla TARI anno 2014, redatto in conformità al piano finanziario 2014 in base al modello ministeriale predisposto ai fini TARES, i cui elementi fondanti sono applicabili anche al nuovo tributo sui rifiuti TARI, anch'esso basato sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto di estendere la possibilità di introdurre un'agevolazione anche alle utenze non domestiche, analogamente a quanto già previsto dall'art. 21 Capo IV del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale a favore dei soggetti che versino in condizioni di grave disagio economico e sociale, condizionando però l'estensione di tale agevolazione alla regolarità tributaria dei soggetti potenzialmente interessati dal beneficio e limitandola al superamento di una soglia predeterminata annualmente in sede consiliare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 20 (Partito Democratico, Biella in Comune, Movimento 5 Stelle), contrari n. 04 (Forza Italia, Fratelli d'Italia), astenuti n. 03 (Buongiorno Biella, Lega Nord), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri D'Angelo, Foglio Bonda, Manfrinato

DELIBERA

Per quanto premesso, integralmente richiamato;

1. di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014, allegando il testo del Regolamento comunale, così come modificato, alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, fatta salva la ripubblicazione di rito prevista dallo Statuto Comunale.
